

Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Area: SISMA 2016 E SUPPORTO ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE, GESTIONE COMMISSARIALI, STATI DI CALAMITA' E DI EMERGENZA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G02811 del 10/03/2022

Proposta n. 10454 del 10/03/2022

Oggetto:

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Approvazione accordo quadro per l'accoglienza della popolazione ucraina.

Proponente:

Estensore	MAINENTI MONICA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TULUMELLO CARMELO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM C. TULUMELLO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	C. TULUMELLO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, *“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”*. Approvazione accordo quadro per l'accoglienza della popolazione ucraina.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 concernente *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, concernente: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”*, e in particolare l'art. 329 che disciplina le modalità e le competenze per l'invio in missione dei dipendenti regionali;
- l'art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, *“Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”*, che ha istituito l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- il Regolamento Regionale 10 novembre 2014, n. 25, avente ad oggetto *“Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale di protezione civile”*, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale 4 novembre 2014, n. 743, e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 9 novembre 2021 con la quale è stato conferito al dott. Carmelo Tulumello l'incarico quinquennale di Direttore dell'“Agenzia regionale di protezione civile”;
- la determinazione n. G16108 del 23.12.2020, come rettificata con determinazione n. G01803 del 22.02.2021, con la quale è stato definito l'assetto organizzativo della Agenzia Regionale di Protezione Civile;

CONSIDERATO che:

- in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;
- gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;
- l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;
- l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione Europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;

VISTO il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTO il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

VISTO il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante 'Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario';

VISTI:

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 Marzo 2022 recante "*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*";
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 Marzo 2022 recante "*Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*";
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 Marzo 2022 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*";
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario delegato n.T00030 del 5 marzo 2022, con il quale viene istituita l'Unità di Crisi regionale ed individuate I Soggetti Attuatori per la gestione dell'emergenza umanitaria, che individua il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile quale Soggetto attuatore per le attività di accoglienza e alloggio temporaneo della popolazione ucraina;

PRESO ATTO che l'art. 2 comma 1 della citata Ordinanza 872/2022 recita "*I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale*";

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 3, della citata OCDPC 872/2022 prevede che le Regioni e Bolzano possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della citata Ordinanza n.872/2022, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art.2 comma 1 della

richiamata Ordinanza è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o ad uno dei soggetti attuatori da lui individuato;

CONSIDERATO che l'art 1, comma 3, della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 prevede che per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 10.000.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

DATO ATTO che a questa Agenzia Regionale di Protezione Civile sono già pervenute richieste di accoglienza da parte di persone provenienti dall'Ucraina e prive di stabile dimora in Italia;

RITENUTO che vada garantita ogni forma di accoglienza ed assistenza della popolazione che ne evidenzia la necessità;

CONSIDERATO che, anche alla luce di quanto emerso nella riunione in videoconferenza del 3 marzo 2022 con la Prefettura di Roma, che non è stimabile in termini quantitativi l'entità del flusso di persone che dall'Ucraina potranno arrivare sul territorio regionale e richiedere accoglienza, in ragione dell'incerta evoluzione del conflitto in corso;

RITENUTO, in ogni caso, che sia necessario approntare un sistema di accoglienza che sia in grado di fare fronte ad ogni contesto emergenziale e, quindi, ad ogni esigenza quantitativa di accoglienza;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Accordi quadro";

RITENUTO OPPORTUNO predisporre uno schema di convenzione (Allegato 1) tra l'Agenzia Regionale Protezione Civile del Lazio e le strutture che verranno di volta individuate dall'Amministrazione Regionale, adeguandolo se del caso, ai fini dell'uso, alle esigenze dei singoli rapporti, in cui sono riportate le prestazioni, le modalità e ogni altra informazione utile atta a regolare il rapporto convenzionale tra le parti sopra indicate, ivi compreso le modalità di calcolo degli importi che saranno dovuti alle strutture ricettive, e che saranno liquidati con successivi provvedimenti;

PRESO ATTO infine che le strutture ricettive convenzionate dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che sono in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione ed essere in possesso di DURC regolare alla data di sottoscrizione della convenzione nonché per la durata della stessa e in ogni caso di essere in possesso dei requisiti per contrattualizzare con la pubblica amministrazione, come da modello (Allegato 2);

DATO ATTO che gli oneri conseguenti all'accordo di cui al presente provvedimento, da determinarsi in funzione dell'effettivo utilizzo dello stesso, graveranno sulle risorse che verranno a tal fine stanziare, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della citata Ordinanza n.872/2022, su apposita contabilità speciale in corso di attivazione;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con particolare riferimento alle circostanze di estrema urgenza connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022;

2. Di approvare lo schema di Convenzione tra l'Agenzia Regionale Protezione Civile della Regione Lazio e le strutture ricettive che verranno di volta individuate dall'Amministrazione Regionale, adeguandolo se del caso, ai fini dell'uso, alle esigenze dei singoli rapporti, in cui sono riportate le prestazioni, le modalità e ogni altra informazione utile atta a regolare il rapporto convenzionale tra le parti sopra indicate, ivi compreso le modalità di calcolo degli importi che saranno dovuti alle strutture ricettive (Allegato 1 al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale), e che saranno liquidati con successivi provvedimenti;
3. Di approvare lo Schema di dichiarazioni che le strutture ricettive convenzionate dovranno rilasciare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, con riferimento al possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione ed al possesso di DURC regolare alla data di sottoscrizione della convenzione nonché per la durata della stessa e in ogni caso di essere in possesso dei requisiti per contrattualizzare con la pubblica amministrazione, come da modello (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto);
4. Di prevedere che l'ammontare di quanto dovuto alle strutture ricettive, calcolato secondo le modalità previste nell'allegato Schema di Convenzione, sarà oggetto di specifici provvedimenti di impegno;
5. Di dare atto che gli oneri conseguenti all'accordo di cui al presente provvedimento, da determinarsi in funzione dell'effettivo utilizzo dello stesso, graveranno sulle risorse che verranno a tal fine stanziare e che saranno trasferite su apposita contabilità speciale in corso di attivazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Carmelo Tulumello

ACCORDO TRA
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO
E

.....

PER L'ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE UCRAINA – OCDPC 872 del 4 marzo 2022.

L'anno **2022**, il giorno _____, il mese di _____

PREMESSO che:

- in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;
- gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;
- l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;
- l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;
- emerge l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e

assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

- è stato adottato il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
- è stata adottata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- l’art. 2, comma 1, della citata Ordinanza nomina il Presidente della Regione Lazio quale Commissario delegato per l’organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio – Commissario Delegato T00030 del 05/03/2022, avente ad oggetto “*Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 marzo 2022, "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina". Istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza*”, ha individuato il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile quale Soggetto attuatore per le attività di accoglienza e alloggio temporaneo della popolazione ucraina;
- l’art. 2, comma 3, della citata OCDPC prevede che le Regioni possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio;
- a questa Agenzia Regionale di Protezione Civile sono già pervenute alcune richieste di accoglienza da parte di persone provenienti dall’Ucraina e prive di stabile dimora in Italia;
- la _____ si è resa disponibile a mettere a disposizione, per le finalità di cui alla presente accordo, la propria struttura ricettiva denominata _____, sita _____, per una capienza massima complessiva pari a _____ posti;
- Con determinazione n. _____ del _____ è stato adottato lo schema di cui al presente accordo e affidato alla _____ l'accoglienza temporanea di persone provenienti dalla Ucraina presso e la struttura alberghiera gestita dalla stessa e da questa individuate, per complessivi _____ posti letto disponibili;

TRA

- L'Agenda Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio nella persona del Direttore Dott. Carmelo Tulumello, nato a Rieti il 17 aprile 1972, e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 il quale interviene al presente atto e stipula in qualità di Soggetto Attuatore per le attività di accoglienza e alloggio temporaneo della popolazione ucraina;

E

- La _____, avente sede legale in _____, via _____, codice fiscale, e partita iva _____ nella persona del legale rappresentante, _____;

PER QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente accordo è finalizzato ad assicurare accoglienza e alloggio temporaneo alla popolazione ucraina che, in fuga dal conflitto bellico in atto nel proprio paese, ne faccia richiesta ai fini della successiva protezione mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la _____ mette a disposizione la propria struttura alberghiera, _____, sita in _____, Via _____, in stanze munite di bagno privato, connessione wi-fi e con somministrazione di pasti in regime di pensione completa.

Art. 2

(Oneri delle parti)

1. L'Agenda rileva le esigenze di accoglienza e alloggio presso la struttura messa a disposizione da _____.
2. _____ fornirà ad Agenda un numero telefonico ed un indirizzo email di contatto, operativi e raggiungibili h24, attraverso il quale saranno trasferite le esigenze di accoglienza;

3. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, che dovrà essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, si impegna a fornire i seguenti servizi:
 - a. servizio di manutenzione ordinaria delle stanze con cambio della biancheria da letto e da bagno;
 - b. servizio di reception/vigilanza h 24 (per qualsiasi emergenza), 7 giorni su 7;
 - c. fornitura di saponi da bagno e carta igienica secondo le necessità;
 - d. Somministrazione di pasti in regime di pensione completa (prima colazione, pranzo, cena);
4. La _____ a seguito dell'ingresso in struttura della popolazione indicata dall' "Agenzia dovrà trasmettere specifica reportistica che dovrà essere quotidianamente aggiornata, indicante il numero e la generalità degli ospiti presenti e i giorni di progressiva permanenza;
5. La ASL territorialmente competente provvederà, in caso di necessità, mediante proprio personale, all'assistenza sanitaria delle persone alloggiate in ragione del presente accordo. A tal fine verrà fornito alla struttura un numero di contatto per tali esigenze.
6. _____ si impegna ad inviare all' Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, con cadenza mensile, fattura comprensiva di tutti i servizi erogati dalle strutture messe a disposizione.
7. Le eventuali attività di sanificazione degli ambienti comuni che, in conseguenza di eventuali casi di positività da COVID 19, dovessero rendersi necessarie al termine di ogni ospitalità saranno eseguite a cura della ASL territorialmente competente.

Art. 3

(Durata)

1. Con il presente accordo la struttura si impegna a garantire la disponibilità all'accoglienza fino al 15 aprile 2022 salvo espressa proroga convenuta tra le parti di ulteriori 30 (trenta) giorni o diverso minor termine richiesta dall' Agenzia regionale di Protezione Civile motivata dall'evolversi dell'emergenza umanitaria, comunicata almeno 7 giorni prima della scadenza.
2. Resta inteso che gli oneri di cui al successivo art. 4 saranno dovuti esclusivamente in funzione dell'effettiva occupazione delle camere e per i giorni di effettiva permanenza delle persone alloggiate, secondo le disposizioni impartite dall' Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Art. 4

(Corrispettivi dei servizi e modalità di fatturazione)

1. Per l'accoglienza e alloggiamento delle persone indicate dall'Agenzia Regionale di protezione civile, verrà riconosciuto il seguente corrispettivo giornaliero oltre IVA:
 - € 20 per i bambini di età inferiore a 2 anni in camera con i genitori;
 - € 56 per i bambini dai 2 anni compiuti fino ai 12 anni in camera con i genitori;
 - € 70 per persona di età superiore a 12 anni
2. L'ammontare di quanto dovuto è calcolato sulla base del trattamento concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza delle stesse presso la struttura, dal giorno di effettivo ingresso e sino al giorno di check out delle stesse;
3. Preliminarmente alla emissione delle fatture, la _____ dovrà inviare all'Agenzia regionale di protezione Civile un report mensile riportante il numero delle persone alloggiate e i relativi giorni di presenza che sarà validato dalla Agenzia previa verifica della corrispondenza delle presenze richieste.
4. Le fatture elettroniche saranno emesse da _____, alla fine di ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso e dovranno essere intestate secondo le indicazioni che verranno fornite con comunicazioni successive e riportare la seguente dicitura "OCDPC 872/2022 emergenza Ucraina". Non saranno accettate fatture con intestazione diversa o mancanti della predetta dicitura, nonché fatture prive della preliminare verifica di cui al comma 5;
5. Le fatture dovranno indicare il numero di persone alloggiate e i relativi giorni di permanenza;
6. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della L.136/2010 s.m.i., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento effettivo delle singole fatture, previa verifica del prezzo praticato e della regolare esecuzione della prestazione fornita;
7. Ai sensi dell'art. 9 della OCDPC 972/2022, _____ dovrà autodichiarare, ai sensi e per gli effetti della L. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione ed essere in possesso di DURC Regolare all'atto della sottoscrizione del presente accordo.

Art. 5

(Valutazione della qualità dei servizi)

1. L'Agenzia Regionale di Protezione civile è preposta alla valutazione di idoneità dei servizi erogati dalla struttura alberghiera.
2. Qualora l'Agenzia rilevi l'inidoneità dei servizi resi dalla struttura ricettiva, sarà facoltà dell'Agenzia stessa recedere dal presente accordo e saranno dovuti soltanto gli importi per le prestazioni effettivamente rese e coincidenti con i giorni di effettiva occupazione da parte di ogni persona alloggiata.

Art. 6

(Efficacia)

1. Il presente accordo ha efficacia a partire dal giorno della sua sottoscrizione e fino al 15 aprile 2022, salvo espressa proroga convenuta tra le parti e fatta salva ogni eventuale attività comunque resa per le finalità di cui all'art 1.
2. È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nel presente accordo previo accordo scritto tra le parti anche disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione.

Art. 7

(Controversie e Foro competente)

1. Le controversie, eventualmente insorte in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa.
2. In particolare le parti s'impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
3. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 8

(Spese di registrazione)

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m.i., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., con particolare riferimento agli artt.2, 4, 5.

Per _____

Per l'Agenzia di Protezione Civile
Il Direttore
Dott. Carmelo Tulumello

Copia

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____) il _____, residente a _____ (____) in via _____ n. _____, titolato a legale rappresentante della ditta _____, con sede legale in _____, (di seguito Impresa) CAP _____ via _____ n. _____ Iscritta all'Agenzia delle Entrate di _____, Matricola INPS _____, codice fiscale _____ Partita IVA _____,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, nonché dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la dichiarazione è rilasciata;

- Che l'Impresa possiede i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;
- Che per l'Impresa non sussistono le cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Che l'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., che per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, sia attive da parte dell'Amministrazione sia passive verso gli Operatori della Filiera, utilizzerà il conto n. _____ presso _____ dedicato anche in via non esclusiva alla commessa pubblica, sul quale l'Amministrazione regionale accrediterà il corrispettivo contrattuale e che ai sensi dell'art. 3 co. 7, il contraente individua nel sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto.

Allega copia del proprio documento di identità _____ n. _____ rilasciato da _____, valido sino al _____.

In fede
